PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2304/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1402/2019

OGGETTO: DITTA GENERAL ROTTAMI SRL CON SEDE LEGALE IN PIAZZA DALLÒ N. 23 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N.1139 DEL 18/02/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICHIARI IN VIA FRACASSINO ABATE 21/23. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.;

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta General Rottami SRL codice fiscale 02217360201 con sede legale in Via San Martino della Battaglia 12 nel Comune di Castiglione delle Stiviere, è titolare del provvedimento dirigenziale n. 1139 del 18/02/2015 avente per oggetto: "*Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS) via Fracassino Abate 21/23.Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.*"
RILEVATO che la ditta General Rottami SRL (codice fiscale 02217360201) ha presentato istanza in data 21/01/2019, registrata al P.G. prov. n. 9036 in data 21/01/2019, integrata e modificata con documentazione nelle seguenti date: il 28/02/2019, l'11/03/2019, il 12/04/2019 ed il 15/05/2019, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di varianti relative all'impianto autorizzato con provvedimento n. 1139 del 18/02/2015 nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari via Fracassino Abate 21/23.
DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:

- incremento della superficie dell'insediamento da 3.570 mq ad un totale di 7.660 mq interamente coperti, utilizzando un capannone esistente ed adiacente a quello attualmente autorizzato che possiede indicativamente le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. I capannoni verranno resi comunicanti ed all'interno sarà installata una pressa-cesoia fissa nella porzione di ampliamento;
- Installazione di una pressa-cesoia fissa con potenzialità pari a 10 t/h in sostituzione di quella precedentemente autorizzata.
- introduzione dell'operazione di pretrattamento (R12) per i seguenti codici EER: 02.01.10, 12.01.21, 12.01.99, 15.01.04, 15.01.06, 16.01.18, 16.01.22, 16.02.14, 16.02.16, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 200136, 20.01.40;
- introduzione di ulteriori rifiuti metallici per svolgere lo stoccaggio ed il recupero (R4, R13) relativi ai seguenti codici EER: 02.01.10 *rifiuti metallici;* 08.03.99 *lastre metalliche per stampa*; 11.02.99 rifiuti

non specificati altrimenti, *(rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli recuperabili);* 11.05.99 *scarti metallici provenienti dai processi di galvanizzazione;* 15.01.06 imballaggi in materiali misti *limitatamente ai rifiuti ferrosi e non ferrosi;* 16.01.22 *componenti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti metallici, cavi e motori elettrici;* 19.01.02 materiali estratti da ceneri pesanti; 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 200121, 200123 e 200135 *limitatamente ai non RAEE;*

- messa in riserva (R13) di rifiuti in plastica, carta, legno, vetro e R.A.E.E.;
- variazione dei quantitativi di messa in riserva istantanea dell'impianto (rimane invariata la potenzialità di annua pari a 100.000 t/anno) così specificata:
    - messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da mc 6727 a mc 8.708 (di cui 1.808 mc in ingresso ed mc 6.900 di EoW) ;
    - messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento da mc 64 a mc 50;
- introduzione alla sola messa in riserva (R13) di R.A.E.E. di mc 60;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 27 – Mappale n. 115/parte censuario di Montichiari e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Montichiari pratica n. 125 del 26/02/2019), ha la seguente destinazione urbanistica: "*D1 produttiva di completamento";*
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171341783968;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con atto dirigenziale del 8/05/2019 n.1349 la Provincia ha comunicato che per l'impianto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;
CONSIDERATO che il Comune, ARPA ed ATS pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n.40811 del 21/03/2019 e riunitasi in data 17/04/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
Rilevato che:

- con nota del 4/07/2019 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue assimilate alle domestiche, che risulta inserito nella sezione "ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "RIFIUTI", Sezione "ACQUA" e nell'elaborato grafico

pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 69374 in data 15/05/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461**,** in € **246.117,93 (Euro duecentoquarantaseimilacentodiciasette/93)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 8.768 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a €. 154.860,42
- deposito preliminare/messa in riserva di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività pari a €. 8.831,00
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a €. 82.426,51

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori per le varianti**, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata con provvedimento n. 1139 del 18/02/2015 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle varianti relative all'impianto nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari - via Fracassino Abate 21/23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "RIFIUTI", Sezione "ACQUE" e secondo quanto rappresentato nell' elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta General Rottami SRL con sede legale in Via San Martino della Battaglia 12 nel comune di Castiglione Delle Stiviere, la realizzazione delle varianti in premessa citate relative all'impianto autorizzato con provvedimento n. 1139 del 18/02/2015 per l'esercizio delle varianti in premessa citate nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari- via Fracassino Abate 21/23, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.**:**

    a. autorizzazione agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazioni in premessa citate;
4. di stabilire un termine di tre mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio e fine dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione alla Provincia, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe;
5. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata;
6. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

7. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
8. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € € **246.117,93 (Euro duecentoquarantaseimilacentodiciasette/93)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
9. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori delle varianti di cui al precedente punto 5), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
11. che il presente atto venga comunicato alla ditta General Rottami SRL con sede legale in piazza Dallò nel comune di Castiglione delle Stiviere (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *generalrottamisrl@legalmail.it*);
12. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Montichiari, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
13. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti.amministrativi
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 18-07-2019